

Una serie di mancanze (alcune solo all'apparenza formali) espressamente indicate possono comportare come conseguenza l'interruzione forzata del lavoro -
Nuovi importanti obblighi.

Parlamo qui delle gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 pubblicato sul S.O. n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008).

In queste pagine prendiamo in esame i casi che possono esporre a sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come previsto dal recente D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico). Le note che seguono si riferiscono ai cantieri temporanei o mobili.

La materia è trattata dall'articolo 14 (Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori) - rif.: art. 5 l. n. 123/2007- del Testo Unico.

VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della emanazione del citato decreto, le violazioni

in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I (vedi riquadro a parte).

Fra le violazioni che espongono a rischi di carattere generale (sulla quale definizione ed in particolare sul termine "generale" ci sarebbe qualcosa da obiettare, avuto riguardo, ad esempio, ai rischi specifici che devono essere valutati nel Piano operativo di sicurezza) troviamo la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi (più avanti anche dvr). Per tale documento, la cui redazione era già prevista dal D. Lgs. 626/1994 (ex art. 4 dello stesso decreto legislativo), il D. Lgs. 81/2008, art. 17, comma 1, lettera a) ha introdotto, oltre ad alcune modifiche sui contenuti, alcune precisazioni sulle modalità di conservazione del documento.

Infatti l'articolo 29 comma 4 del D. Lgs. 81/2008 precisa che: "Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale

si riferisce la valutazione dei rischi".

L'articolo 1 comma 1) lettera t) definisce unità produttiva "lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e

tecnico funzionale".

L'articolo 4 comma 3 del D. Lgs. 626/1994 prevedeva invece che il documento fosse custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.

Se prima quindi, secondo quanto contemplato dall' Articolo 4 comma 3 del D. Lgs. 626/1994, il datore di lavoro poteva conservare il dvr anche solo presso la sede dell'azienda, oggi, dovendo essere presente il dvr presso ogni unità produttiva alla quale il dvr si riferisce, ne deriva che tale documento dovrà essere conservato, oltre che presso la sede aziendale, anche presso tutte le unità produttive, così come definite dalla citata definizione del Testo Unico (dovendo la valutazione dei rischi contemplare anche i rischi della sede aziendale).

Altro aspetto innovativo del D. Lgs. 81/2008 (e s.m.i.) è quello della data certa ("Art. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi - 1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma

Al momento di inviare questa rivista in tipografia è entrato in vigore - dal 20 agosto - il decreto legislativo 106/2009 che ha introdotto modifiche alla disciplina della sicurezza e della sospensione dell'attività. Torneremo quanto prima sull'argomento.

1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (...). 2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa..."). A tal proposito il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 5 dicembre 2000 - Misure minime di sicurezza - Chiarimenti sulla data certa dell'atto previsto dall'art. 1 della L. 325/2000 (estratti) espone quanto segue: "...In proposito, per quanto di competenza, il Garante osserva che tale requisito si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702 - 2704 del codice civile, i quali recano un'elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni "fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento" (art. 2704, terzo comma, cod. civ.). - Art. 2704 - Data della scrittura privata nei confronti dei terzi).

"La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

UNA DATA CERTA

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l'accertamento della data nelle quietanze il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova". La legge n. 325/2000 presuppone quindi che il documento in questione sia collegabile ad un fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo invoca, ma sottratto alla sua esclusiva sfera di disponibilità.

In questa prospettiva, senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, il Garante richiama l'attenzione dei titolari del trattamento sulle seguenti possibilità che appaiono utilmente utilizzabili:

- a) ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del D.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
- b) in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto;
- c) apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, legge 15 marzo 1997, n. 59;

Allegato I - Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

- Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi
- Mancata formazione ed addestramento
- Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile
- Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
- Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
- Mancata nomina del coordinatore per la progettazione
- Mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto

- Mancato utilizzo della cintura di sicurezza
- Mancanza di protezioni verso il vuoto

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

- Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

- Lavori in prossimità di linee elettriche;
- Presenza di conduttori nudi in tensione
- Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Violazioni che espongono al rischio d'incendio

- Mancanza di certificato prevenzione incendi per le attività soggette
- Mancanza di mezzi estinzione incendi;

Violazioni che espongono al rischio d'amianto

- Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

d.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. d.P.C.M. 8 febbraio 1999);

d) apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico;

e) registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico...".

Mancata formazione ed addestramento - Nell'articolo 2 del Testo Unico, dove sono citate le definizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, non si parla solo di "formazione", ma si definisce anche il significato di informazione ("complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro") e di addestramento ("complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro") così da sottolineare meglio le differenze tra queste attività e meglio chiarire il significato specifico di formazione.

Nel Testo Unico, all'articolo 2, la "formazione" viene definita



come quel "processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi".

Tale decreto distingue in maniera netta gli obblighi di informazione da quelli di formazione; il processo di acquisizione da parte dei lavoratori delle competenze idonee a lavorare in sicurezza non può essere schematizzato in momenti singoli e separati, ma rappresenta la somma di vari interventi educativi che vanno dall'addestramento professionale all'informazione, dalla sensibilizzazione alla formazione.

Il processo di apprendimento deve trasformare le attitudini di ciascun lavoratore in capacità utili per l'azienda.

Un lavoratore formato conosce il proprio ambiente di lavoro e gli impianti, le macchine e le sostanze che vengono utilizzate, i mezzi di protezione da utilizzare e quali sono i rischi: in altre parole sa cosa sta adoperando e cosa può succedere. Un lavoratore formato lavora meglio, sia ai fini produttivi che ai fini di igiene e sicurezza e rende più facile la gestione della sicurezza sull'ambiente di lavoro.

INFORMAZIONE DIFFUSA

La sicurezza sul lavoro è il risultato della cooperazione e partecipazione di tutti i soggetti aziendali; per ottenere ciò è necessario adottare una politica di informazione / formazione aziendale partecipativa affinché tutte le informazioni, conoscenze, problematiche relative alla salute e sicurezza diventino oggetto di comunicazione fra tutti i dipendenti e a tutti i livelli.

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile - È un aspetto di fondamentale importanza in materia di salute

e sicurezza del lavoro essendo il servizio di prevenzione e protezione dai rischi costituito da una serie di figure professionali con specifici compiti in materia di prevenzione e che comporta quindi la presenza di una "struttura" dedicata alla salute e sicurezza sul lavoro in azienda. Gli aspetti "organizzativi" sono stati enfatizzati dal Testo Unico anche con l'articolo 30 che definisce le caratteristiche dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.

Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (Psc) e/o mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (Pos) - Sono i documenti fondamentali per pianificare e coordinare le attività del cantiere nel rispetto delle regole sulla salute e sicurezza sul lavoro: il piano di sicurezza e di coordinamento è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare (e quindi contempla tutte


le opere da realizzare nel cantiere, n.d.r.) ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (Psc) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

Il piano operativo di sicurezza è invece il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato.

Entrambi i documenti hanno un'importanza fondamentale sia in merito alle scelte tecniche e di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia con specifico riferimento all'analisi dei rischi delle singole lavorazioni. È inoltre evidente che tali documenti, per assolvere alla funzione di prevenzione e protezione dai rischi debbano essere illustrati a tutti i soggetti con compiti di sicurezza, ai preposti ed ai lavoratori.

Mancata nomina del coordinatore per la progettazione e/o mancata nomina del coordinatore per l'esecuzione - Avuto riguardo all'importanza del piano di sicurezza e di coordinamento ed essendo la sua redazione un compito del coordinatore della sicurezza durante la progettazione dell'opera (oltre alla redazione del fascicolo di cui all'art. 91 D. Lgs 81/2008), la mancata nomina del coordinatore per la progettazione risulta una violazione grave proprio per ciò che ne deriva (mancanza del psc = mancanza della pianificazione della sicurezza).

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 92 D. Lgs 81/2008) ha, fra gli altri, i compiti di verifica delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento



ELETTROTEGOLA

Il fotovoltaico integrato, ideale per i tetti a falda.



Brianza Plastica SpA

www.elettrotegola.it

e dell' idoneità dei piani operativi di sicurezza e pertanto risulta essere una figura fondamentale ai fini della sicurezza dell' opera.

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall' alto:

- mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
- mancanza di protezioni verso il vuoto.

La normativa precisa che l' utilizzo dei sistemi di protezione collettiva è più importante rispetto all' adozione di sistemi di protezione individuale. È chiaro quindi che il datore di lavoro dovrà proteggere tutti i luoghi con pericolo di caduta dall' alto con solidi parapetti regolamentari atti ad evitare la caduta stessa; ciò non elimina l' obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte dei lavoratori

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:

- mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

I lavori che comportano il rischio di seppellimento (scavi, esecuzione di pozzi, sbancamenti, lavori su opere di sostegno, posa in opera di sottoservizi, ecc.) devono essere affrontati pianificando tutte le misure di sicurezza del lavoro; troppo spesso si crede che scavi poco profondi (spesso intendendosi con essi scavi di 1,50 -2,00 metri di profondità) non possano provocare infortuni: tale convinzione rappresenta un grave errore in quanto la mancata armatura delle pareti dello scavo ad esempio nei lavori di realizzazione



di sottoservizi – intendendosi con essa la sbadacchiatura delle pareti dello scavo atta ad impedire il franamento – è causa di numerosi infortuni proprio per il franamento improvviso delle pareti; d' altronde l' alterazione dello stato di equilibrio del terreno indotto dal taglio per l' esecuzione dei lavori deve essere contrastata con opere di sostegno, se si vogliono evitare pericolose situazioni di lavoro.

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:

- lavori in prossimità di linee elettriche;
- presenza di conduttori nudi in tensione;
- mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).



Violazioni che espongono al rischio d' incendio:

- mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette;
- mancanza mezzi estinzione incendi.

Violazioni che espongono al rischio d' amianto:

- mancata notifica all' organo di vigilanza prima dell' inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Le violazioni in materia di rischi di seppellimento, di elettrocuzione, d' incendio e d' amianto trovano purtroppo conseguenze assai gravi nel panorama infortunistico dei cantieri. Leggerezza, incompetenza, fretta ed altre cause devono essere sostituite da prevenzione, procedure di sicurezza e metodo di approccio corretto.

I cantieri, proprio per la loro stessa definizione, avuto riguar-



RIFERIMENTI NORMATIVI

- Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 [S.O. n. 108/L alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008])
- Codice Civile: artt. 2702 – 2704
- Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261 - "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" (Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1999)
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (S. O. alla G. U. n. 42 del 20 febbraio 2001) integrato con le modifiche apportate dal D.Lgs. 23

- gennaio 2002, n. 10 e dal DPR 7 aprile 2003, n.137- (G.U. n. 138 del 17.6.2003)
- Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell' organizzazione dell' orario di lavoro" (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61)
- D.P.C.M. 13 gennaio 2004 - Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici.
- Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 Regolamento recante disposizioni per l' utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell' articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

do alla tipologia dell'ambiente lavorativo, costituiscono un luogo di maggior rischio elettrico; si pensi ad esempio ai cavi elettrici di servizio ad utensili od alla distribuzione elettrica in ambito cantieristico: per tale motivo tali impianti non si possono improvvisare, ma devono essere realizzati da ditte abilitate ai sensi di legge.

In merito ai rischi di incendio, pur essendo il cantiere un'attività temporanea, possono essere presenti all'interno del cantiere, attività soggette a preventivo rilascio di certificato di prevenzione incendi (ad esempio depositi di combustibili, depositi di bombole, attività di saldatura in officina, ecc.). Si dovrà pertanto valutare, anche con il competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, se l'attività specifica debba essere preventivamente sottoposta al rilascio di Cpi e comunque alle misure di sicurezza da adottare.

Pertanto, anche nel caso in cui non vi siano attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, sussiste l'obbligo di adottare tutte le misure di protezione antincendio degli ambienti lavorativi, a seguito di una specifica valutazione dei rischi. L'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro è comunicata all'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non

inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni citate si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

Sono condizioni per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

Sono condizioni per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali:

a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

Augusto M. Isola

EDILCONTROL

normativa - controlli - prove
analisi - tecnologia

IN CANTIERE

WWW.EDILCONTROL.COM

novità: area download

